

# Polizza di assicurazione per la Protezione dei dati e del Digital Business

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Allianz Global Corporate & Specialty SE



Allianz Cyber Protect

Edizione del 18.12.2018  
(ultima edizione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Global Corporate & Specialty SE – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano; Tel. +39 02 7216 1; Sito internet: <https://www.agcs.allianz.com/it/global-offices/italia/>; E-mail: [direzione.agcs@allianz.it](mailto:direzione.agcs@allianz.it); Pec: [agcs@pec.allianz.it](mailto:agcs@pec.allianz.it)

L'impresa è una società del Gruppo Allianz SE, costituita all'estero (Repubblica Federale di Germania) nella forma giuridica di società per azioni (n. registro presso il tribunale di Monaco di Baviera HRB 208312)

Sede legale: Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco di Baviera – Germania  
Sede della Rappresentanza Generale per l'Italia: Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano

L'impresa è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita dalla Autorità di vigilanza della Repubblica Federale di Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) e opera in Italia in regime di stabilimento – iscrizione all'apposito Elenco I dell'Albo delle Imprese Assicurative tenuto da IVASS n. I.00075 del 17 luglio 2008.

L'ammontare del patrimonio netto dell'impresa risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile alla data di redazione del presente documento sopra indicata, è di Euro 1.144 milioni, di cui Capitale sociale per Euro 36,7 milioni e Riserve patrimoniali per Euro 1.107,5 milioni.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sull'impresa, quali il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (*solvency ratio*), si rinvia all'ultima Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR), disponibile sul sito internet <https://www.agcs.allianz.com/about-us/financials/>

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTO

#### Estensione Territoriale Mondo Interio incluso USA e CANADA

Questa opzione consente di estendere la copertura prestata dalla polizza in oggetto anche per eventi dannosi avvenuti in USA e CANADA. Allianz in seguito ad accurata analisi delle informazioni e dei dati forniti, valuterà in base alle caratteristiche del rischio i termini e le condizioni della copertura aggiuntiva.


#### Estensione Contingent Business Interruption


Questa opzione consente di estendere la copertura per i danni da interruzione dell'attività causati da un'inoperatività dei sistemi informativi di un fornitore di servizi esterno. L'assicuratore in seguito ad accurata analisi delle informazioni e dei dati forniti nel questionario Cyber, valuterà in base alle caratteristiche del rischio i termini e le condizioni della copertura aggiuntiva.


#### Periodo di ultrattività o postuma


Questa estensione è una garanzia di copertura postuma con la quale Allianz si impegna ad accettare le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza stessa, a patto che il reclamo faccia riferimento ad un evento assicurato avvenuto durante il periodo di vigenza della polizza stessa. In particolare la copertura in oggetto prevede un periodo di ultrattività di 60 giorni senza necessità di


	pagamento di alcun premio addizionale. Tuttavia è possibile estendere il periodo di postuma fino ad 1 anno dalla data di scadenza della polizza attraverso il pagamento di un premio aggiuntivo pari ad una percentuale prestabilita a livello contrattuale dell'ultimo premio imponibile pagato dall'assicurato.
--	---


 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si richiama l'attenzione sui seguenti limiti di copertura:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Franchigia applicabile a tutte le coperture assicurative</li> <li>- Franchigia applicabile alla copertura per perdite da interruzione dell'attività e costi di ripristino.</li> <li>- Tempo di attesa per danni da interruzione dell'attività.</li> </ul>	

 <b>Che obblighi ho?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di Sinistro:</b> in caso di sinistro è necessario fornire comunicazione scritta all'assicuratore non appena possibile durante il periodo di assicurazione; o non oltre trenta giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione o del periodo di ultrattività. Ma soltanto se la richiesta di risarcimento è stata notificata alla persona assicurata nei 30 giorni precedenti alla scadenza del periodo di assicurazione.</p> <p><b>Prescrizione:</b> Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto hanno un termine di prescrizione di 2 anni.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	Il premio verrà rimborsato al contraente, al netto delle imposte e per la quota relativa alla copertura assicurativa non goduta, in caso di: anticipata risoluzione della polizza per motivi diversi dal mancato pagamento del premio; recesso da parte dell'assicuratore, salvo il puntuale adempimento da parte del contraente di eventuali obblighi informativi.

 <b>Quando comincia la copertura?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, la copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto alcun diritto di ripensamento (recesso) del contraente successivamente alla stipulazione del contratto.
<b>Risoluzione</b>	Al contratto si applica la disciplina legale in materia di risoluzione.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Questo prodotto è rivolto a:	
Società di medie o grandi dimensioni con fatturato /totale attivi fino oltre €500 mln o con necessità di programma internazionale con polizze locali in Paesi esteri.	
Questo prodotto è pensato per Società di Capitali e Consorzi che svolgono una pluralità di attività, escluse le seguenti tipologie:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizi di controllo del traffico aereo</li> <li>- Banche Centrali</li> <li>- Enti Pubblici</li> <li>- Società che pubblicano contenuto pornografico</li> <li>- Società che hanno altissima esposizione per danni derivanti da interruzione dell'attività e come aggregatore di dati</li> </ul>	



## Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione su questo prodotto rappresentano, in media, il 15% del premio al netto delle imposte.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, o e-mail) a:</p> <p>Allianz Global Corporate &amp; Specialty SE - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri,3 20145 Milano - Indirizzo e-mail: <a href="mailto:reclami@allianz.it">reclami@allianz.it</a> o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia <a href="http://www.allianz.it/servizi/reclami">www.allianz.it/servizi/reclami</a>.</p> <p>L'impresa risponderà entro il termine di legge di 45 giorni dal ricevimento.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ all'<b>IVASS</b>, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>; ovvero</li> <li>▪ al <b>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bafin</b>, Autorità di vigilanza della Repubblica Federale di Germania, paese in cui AGCS ha la sua sede legale, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germania - tel: + 49 (0)228 4108-0, seguendo le istruzioni su: <a href="http://www.bafin.de">www.bafin.de</a> (Home/ Consumers/ Complaints &amp; Contacts)</li> </ul>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . Il tentativo di mediazione deve essere obbligatoriamente esperito prima di ricorrere alla Autorità Giudiziaria.
<b>Negoziazione assistita</b>	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Perizia contrattuale:</b> In caso di sinistro, le parti, qualora siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, possono concordare di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti, da nominarsi con apposito atto. Tale procedura non esclude la possibilità di ricorrere alla Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**